


## Contratto di comodato d'uso di immobile



Con la presente scrittura privata,

Ettorina Niola c.f. NLITRN62R64E801X nata a Magenta il 24/10/1962 residente in via Marcallo con Casone loc. Casone in via Castiglioni n. 40, di seguito denominata "parte comodante" e conduttore dell'immobile oggetto del presente atto, giusta contratto di locazione stipulato con la proprietaria, sig.ra Francesca Gastone, registrato a Magenta il 20 maggio 2013, al n. 1835 serie 3

### concede in comodato ad uso solidarietà sociale

a Comin Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, con sede in Milano, Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 9, cod. fiscale 02340750153 rappresentata, nella sua veste di Legale Rappresentante, da Claudio Figini nato a Milano il 21/05/1956 domiciliato per la carica a Milano, Via Eleonora Fonseca Pimentel n. 9, d'ora in poi indicato come "parte comodatario",

### il seguente immobile

identificato catastalmente come segue: Foglio mappale 2 particella 215 sub 1,2,3, Via Castiglioni 40 – Marcallo con Casone (Mi) loc. Casone costituito a piano terra da soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, disimpegno; a piano primo da disimpegno, bagno, tre camere da letto e terrazzo; con cantina a piano seminterrato, giardino, box doppio e portico così come meglio descritto nelle planimetrie allegate al presente atto.

Le parti danno atto che il presente contratto è un contratto collegato a quello di locazione in essere tra la parte comodante e la sig.ra Francesca Gastone, registrato a Magenta il 20 maggio 2013, al n. 1835 serie 3 e che la parte comodante è autorizzata alla stipulazione del presente contratto, giusta "autorizzazione integrativa di contratto di locazione", sottoscritta in data 25 marzo 2014, allegata al presente perché ne costituisca parte integrante.

### Il comodato sarà regolato dalle seguenti condizioni:

**Art. 1** Le unità immobiliari sopra descritte dovranno essere utilizzate dal comodatario esclusivamente per la gestione di una comunità familiare per l'accoglienza di minori e/o per altri interventi sociali previsti dallo statuto della parte comodatario.

**Art. 2** La parte comodatario potrà usufruire dell'immobile dal 25/07/2014 sino al 31/12/2020. Si esclude il tacito rinnovo.

**Art. 3** Il mancato rispetto del contenuto delle clausole di cui ai nn. 1 e 2 del presente contratto determinerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione di diritto del contratto stesso.

**Art. 4** Il presente contratto consente in ogni caso alla parte comodante e ai suoi familiari la facoltà di continuare a risiedere stabilmente nelle unità immobiliari oggetto del presente atto. La suddivisione degli spazi tra parte comodante e parte comodataria sarà oggetto di accordo tra le parti, come pure eventuali modifiche dovranno essere concordate fra le parti.

**Art. 5** A decorrere dal terzo anno dall'inizio del comodato la parte comodante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la risoluzione del contratto di comodato, relativamente all'unità immobiliare sopra identificata oppure a parti di essa; alla parte comodataria viene concesso un periodo di tempo non inferiore a due anni per la restituzione degli immobili liberi da cose e persone.

**Art. 6** Salvo autorizzazione scritta della parte comodante è fatto assoluto divieto al comodatario di cedere il contratto anche solo parzialmente a terzi, pena la risoluzione immediata del contratto per fatto e colpa del comodatario.

**Art. 7** Nessun corrispettivo è dovuto per l'occupazione dell'immobile. Il comodatario ha il dovere di custodirlo con la normale diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico della parte comodataria le spese di manutenzione ordinaria e le spese necessarie per l'utilizzo ai fini della gestione delle unità immobiliari di cui all'art. 1 quali, a mero titolo esemplificativo, le spese relative alle utenze dell'abitazione e le spese di vitto per gli utenti della comunità di accoglienza e della famiglia convivente. Alla parte comodante spetta il pagamento del canone di affitto a favore dei proprietari dell'immobile.

**ART. 8** Il comodatario potrà, previa autorizzazione scritta da parte del comodante e della proprietà, effettuare a sue spese i lavori che riterrà più opportuni ed urgenti secondo i propri criteri, sollevando il comodante e la proprietà da ogni responsabilità relativa al rispetto di regolamenti, autorizzazioni o concessioni ed altresì da ogni responsabilità nei confronti degli addetti ai lavori o di terzi. Le opere realizzate resteranno gratuitamente acquisite dalla proprietà al termine del comodato: in alternativa, su semplice richiesta scritta del comodante o della proprietà, la parte comodataria provvederà al ripristino della situazione originaria a propria cura e spese entro tre mesi dal termine del comodato, anche nel caso di rescissione anticipata di cui all'art.5.

**Art. 9** Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato.

**Art. 10** Qualunque modifica del presente accordo può avere luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto avente data certa.

**Art. 11** Tasse di registrazione e ogni altro onere o gravame fiscale inerente al presente contratto sono a totale carico del comodatario.

VER  
D

Art. 12 Per tutto quanto non specificato dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile, vigenti in materia.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

La parte comodante

ETTORINA NIOLA

*Ettorina Niola*

La parte comodataria

COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARETA' ONLUS

Il Rappresentante Legale

*Salvatore Starita*  
COMIN COOPERATIVA SOCIALE  
DI SOLIDARETA' ONLUS  
Via E.F. Pimentel, 9 - 20127 MILANO  
C.F. e P.IVA 02340750153

AGENZIA  
22 SET 2014  
2266 3T

Per il Direttore Provinciale  
Il Funzionario Delegato  
Salvatore STARITA

